

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**; dal Prof. Domenico Apicella, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Franco Matera **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 30 marzo e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 6649/509 pf14-15 SP/SS/blp del 26.2.2015).

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare, Giuseppe Iodice, Direttore Sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del CGS per aver pronunciato pubblicamente espressioni offensive della onorabilità del Rag. Mario Macalli, Presidente del Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, con le dichiarazioni rese nella mail inviata ad una pluralità di destinatari, in particolare *“Carissimi, credo che tutti voi abbiate letto l'intervista rilasciata dal ragioniere Fantozzi ops ... Macalli, a Tuttolegapro. Leggetela bene l'intervista, prima dice che il momento è critico per tutto il calcio italiano, a seguito dei tagli alle contribuzioni operati dall'alto e poi, con la faccia da c... che si ritrova ... afferma ... aspettatevi dei soldi importanti ... credetemi è comico!”*, ledendo in tal modo la reputazione dello stesso; ha deferito inoltre la Società SS Ischia Isola Verde Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Il dibattimento

Alla riunione del 30/3/2015 il rappresentante della Procura federale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni di € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda per Giuseppe Iodice e dell'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per la SS Ischia Isola Verde Srl.

La difesa dei deferiti, preliminarmente, ha richiesto la dichiarazione di improcedibilità del presente deferimento per l'omessa notifica della conclusione delle indagini alle parti, contestando che l'invio della suddetta comunicazione è stata fatta a mezzo fax a un numero non appartenente alla Società. In particolare, il fax è stato inviato a un numero indicato nell'anagrafe federale (cfr. AS/400 in atti depositata dalla Procura federale) che non è quello effettivo.

Infatti, dal modulo di censimento allegato al deferimento il numero di fax della Società Ischia Isolaverde Srl è completamente diverso da quello riscontrato nell'AS/400 e usato dalla Procura federale per le notifiche di rito delle conclusioni dell'indagine.

La motivazione

Il Tribunale ritiene che unico atto legittimo per individuare i giusti e corretti indirizzi dei soggetti deferiti debba ritenersi il modulo di censimento depositato presso la Lega di appartenenza e di conseguenza a disposizione di tutti gli Organi competenti della Figc.

Ne consegue che la notifica del suddetto atto non è stata effettuata correttamente e che conseguentemente il deferimento deve considerarsi improcedibile.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti del Sig. Giuseppe Iodice e della SS Ischia Isola Verde Srl.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**; dal Prof. Domenico Apicella, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Franco Matera **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 30 marzo e ha assunto le seguenti decisioni:

(91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA RAZZITTI (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società SSD Aurora Seriate Calcio, attualmente tesserato in prestito per la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl), STEFANO CORDONE (all'epoca dei fatti Segretario sportivo della Società Calcio Brescia Spa), Società CALCIO BRESCIA Spa - (nota n. 5641/1166 pf13-14 SP/blp del 3.2.2015).

Il deferimento

Con atto del 3 febbraio 2015 la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare: a) il Sig. Razzitti Andrea, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società SSD Aurora Seriate Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo all'epoca vigente (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), per aver svolto allenamenti ed una gara amichevole con la Società Calcio Brescia Spa nel mese di giugno 2014, senza aver informato e chiesto il nulla osta alla propria Società di appartenenza SSD Aurora Seriate Calcio; b) il Sig. Cordone Stefano, all'epoca dei fatti Segretario Sportivo della Società Calcio Brescia Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva all'epoca vigente (ora art. 1 bis, comma 1, CGS) per aver contattato il calciatore Razzitti ed avergli fatto svolgere allenamenti e una gara amichevole con la Società Calcio Brescia Spa, nel mese di giugno 2014, senza aver chiesto alla Società per la quale il calciatore Razzitti era tesserato – SSD Aurora Seriate Calcio – il nulla osta e, in ogni caso, senza essersi assicurato che il calciatore stesso fosse provvisto del necessario nulla osta della propria Società di appartenenza; c) la Società Brescia Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di

responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal Sig. Cordone Stefano all'epoca dei fatti Segretario Sportivo della Società.

Nei termini consentiti dalla normativa i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva, eccependo, la difesa del Cordone e Brescia Calcio Spa, l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 32 quinquies, comma 3, CGS e concludendo quella del Razzitti per il proscioglimento dagli addebiti e l'annullamento del deferimento ascritto.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentate della Procura federale il quale ha chiesto 2 (due) giornate di squalifica per il calciatore Razzitti Andrea, 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Cordone Stefano ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per il Brescia Calcio Spa. É altresì comparso il legale del calciatore Razzitti il quale ha eccepito che la Società Aurora Seriate (che aveva già finito il campionato) era a conoscenza del fatto oggetto di deferimento e nulla aveva opposto affinché il calciatore potesse svolgere gli allenamenti con il Brescia Calcio. Il difensore del Cordone e del Brescia Calcio ha insistito nelle conclusioni già formulate in atti.

Motivi della decisione

Alla luce della documentazione versata in atti e dalle prove raccolte dalla Procura federale il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare – deve rilevare la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. Invero il calciatore Razzitti Andrea, tesserato all'epoca dei fatti per la Società SSD Aurora Seriate Calcio in virtù di accordo economico sottoscritto in data 14.09.2013, con scadenza al 30 giugno 2014, nei primi giorni del mese di giugno 2014, senza alcuna autorizzazione e senza aver richiesto il “nulla osta” da parte della Società di appartenenza, prendeva parte ad allenamenti con la prima squadra della Società Calcio Brescia Spa, partecipando a una gara amichevole in data 05.06.2014.

Ininfluyente ai fini della decisione è l'eccezione di inutilizzabilità delle deposizioni del calciatore Razzitti, giacché non può essere invocata la non conoscenza delle norme del Codice di giustizia sportiva e soprattutto ignorare che il vincolo tra il calciatore e la Società SSD Aurora Seriate Calcio era previsto fino al 30 giugno 2014.

I fatti come su descritti sono stati confermati dallo stesso Razzitti in sede di audizione avvenuta in data 03.10.2014, precisando altresì che il tutto “era avvenuto a seguito di contatti con il Sig. Cardone Stefano, Segretario Sportivo della Società Brescia Calcio Spa” e ribadendo che “la stessa Società era a conoscenza del suo tesseramento sino alla data del 30.06.2014 con la SSD Aurora Seriate Calcio e di non sapere se la Società Brescia Calcio Spa avesse poi richiesto all'Aurora Seriate il nulla osta per i suoi allenamenti”. Inoltre, secondo quanto si evince dalle indagini svolte dalla Procura federale, non è stato possibile rinvenire nella disponibilità della Società Brescia Calcio Spa il “nulla osta” per non averlo mai rilasciato la Società SSD Aurora Seriate Calcio.

Del resto le memorie depositate dai soggetti avvisati delle indagini non hanno apportato alcun nuovo elemento idoneo a confutare le risultanze emerse dalle indagini e, dunque, il comportamento posto in essere dai singoli soggetti conferma la sua rilevanza disciplinare.

Di conseguenza, sulla base di quanto rilevato, si deve riconoscere la responsabilità disciplinare contestata dalla Procura federale ai soggetti deferiti sotto i profili rispettivamente contestati.

Per quanto riguarda le sanzioni da applicare, il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni:

- a) Al Sig. Razzitti Andrea la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- b) Al Sig. Cordone Stefano la sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione;
- c) Alla Società Brescia Calcio Spa la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

(94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO MEACCI (Allenatore), MATTEO VALENTINI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per il S.G. della Società US Grosseto FC, attualmente tesserato per la Società ASD Almas Roma Srl), Società US GROSSETO FC - (nota n. 5764/37 pf13-14 GT/dl del 6.2.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il Sig. Meacci, la Società US Grosseto FC e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; considerato che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione del suddetto accordo alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS; rinvia a nuovo ruolo, in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5, del CGS.

(125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA DONATO (Presidente della Società ASD Atletico Belvedere), Società ASD ATLETICO BELVEDERE - (nota n. 6857/294 pf14-15 MS/vdb del 4.3.2015).

La Divisione Calcio a Cinque, con nota 4 agosto 2014 della propria Segreteria, informava la Procura federale che la ASD Atletico Belvedere aveva presentato, con la documentazione a corredo della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Serie A/2 Calcio a Cinque Stagione sportiva 2014/2015, la fideiussione di € 10.000,00 del 3 luglio 2014, prevista dalla lettera A/2 capoverso B degli adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l'iscrizione ai campionati della medesima stagione pubblicati sul CU n. 1 del 2 luglio 2014 e rilasciata dalla Banca Popolare del Mezzogiorno di Crotone, che era risultata falsa.

Tale falsità era stata dichiarata dallo stesso Istituto di credito a mezzo dello scritto datato 23 luglio 2014 inviato alla Divisione Calcio a Cinque e, per conoscenza, alla Polizia di Stato di Crotone, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Calabria.

Con la nota di cui sopra, la Divisione Calcio a Cinque dava nel contempo atto che la Società aveva completato l'iscrizione tramite bonifici bancari, verificati anche in sede di

controllo della Co.Vi.So.D, così potendo regolarmente partecipare al campionato di competenza.

La Procura federale, esperita l'indagine, sentiti il Sig. Luca Donato, all'epoca Presidente della Società ASD Atletico Belvedere, nonché il Sig. Italo Martinetti, come persona informata dei fatti, in data 4 marzo 2015 deferiva a questa sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Luca Donato e la ASD Atletico Belvedere quanto al primo per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e delle disposizioni contenute nel CU Divisione Calcio a Cinque n. 1 del 2 luglio 2014 lettera A/2 capoverso B, quanto alla seconda ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta in relazione ai comportamenti posti in essere dal Donato.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento in una a queste sanzioni: a carico del Sig. Luca Donato inibizione di mesi 6 (sei), a carico della Società ASD Atletico Belvedere l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva.

Il Tribunale federale nazionale sezione disciplinare osserva quanto segue.

In sede di audizione il Donato ha dichiarato di aver affidato la pratica finalizzata al rilascio della fideiussione a certo Sig. Giuseppe Esposito, che non conosceva personalmente, ma che gli si era presentato come promotore finanziario, perfettamente capace di assolvere l'incarico, come già aveva fatto nella precedente stagione sportiva per altre Società di calcio. Ha aggiunto che l'Esposito, oltre alla fideiussione, si era impegnato a svincolare un credito della Società esistente presso la Divisione Calcio a Cinque di € 5.000,00 relativo al deposito cauzionale della scorsa stagione. Ha precisato che, non essendosi convinto della bontà dell'operazione, aveva versato tempestivamente alla Divisione Calcio a Cinque l'integrazione di € 5.000,00, necessaria per l'iscrizione al campionato.

Il Martinetti, quale collaboratore del Donato, ha dichiarato di essere stato presente all'incontro tra il Donato e l'Esposito e di ricordare come erano andate le cose; confermava in pieno la versione del Donato e precisava che nei primi giorni di luglio 2004 l'Esposito aveva consegnato al Donato la polizza fideiussoria, poi risultata falsa e aveva ricevuto dal Donato il compenso pattuito di € 2.200,00, circostanza questa affermata dallo stesso Donato.

Tale essendo il fatto, risultando pacifica e non contestata la falsità del documento, non può dubitarsi della colpevolezza del Donato, venuto meno quanto meno al comune senso di prudente diligenza, per aver affidato una pratica di indubbia delicatezza a persona non conosciuta sino a quel momento, rivelatasi del tutto inaffidabile.

Tuttavia, costituisce motivo attenuante di siffatta responsabilità la circostanza dell'immediato versamento da parte del Donato della somma occorrente per l'iscrizione della Società al campionato, che dimostra di per sé la buona fede del Donato, caduto evidentemente vittima dell'inganno consumato in suo danno dall'Esposito, ma pronto a scongiurare il pericolo incombente sulla Società da lui presieduta di non poter iscriversi al campionato.

Ciò induce il Tribunale, da una parte, a ravvisare comunque in capo al Donato la violazione del principio contenuto nell'art. 1, comma 1, CGS, ma dall'altra a ricondurre le

sanzioni a carico del Donato e della stessa Società entro limiti di minore gravità rispetto al richiesto.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e infligge al Sig. Luca Donato, all'epoca del fatto Presidente della Società ASD Atletico Belvedere, la inibizione di mesi 4 (quattro) e alla Società ASD Atletico Belvedere punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, e € 1.000,00 (euro mille//00) di ammenda.

(102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRO CAMEROTA (Componente del CRA Toscana 2008/2009 e Presidente del CRA Toscana 2009/2010 e 2010/2011) - (nota n. 6148/104 pf14-15 MS/vdb del 17.2.2015).

La Procura federale con atto del 17 febbraio 2015 ha deferito a questa sezione del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Ciro Camerota, all'epoca del fatto componente del CRA Toscana (stagione sportiva 2008/2009) e presidente dello stesso CRA Toscana (stagioni sportive 200/2010 e 2010/2011), al quale ha contestato la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS per aver rivolto alle associate AIA Patty Pessina e Silvia Boneva pesanti e inequivocabili pressioni volte a ottenere prestazioni di carattere sessuale, accompagnate dall'abuso delle sue prerogative, sia sotto l'aspetto della prospettazione di vantaggi nel percorso arbitrale, in caso di accondiscendenza, che di minacce di ostacolarne la carriera in caso di rifiuto.

Era accaduto che la Pessina in data 7 settembre 2014 aveva inviato alla Procura federale una email avente ad oggetto una richiesta di intervento a causa di ricatti sessuali avvenuti all'interno dell'AIA CRA Toscana, a mezzo della quale la scrivente riferiva di fatti molto gravi, denunciati da lei e da altra ragazza alla Procura Arbitrale, che non li aveva presi seriamente e che le avevano impedito di proseguire la propria attività di assistente arbitrale.

La Procura federale, avviato il procedimento, nel corso delle indagini acquisiva nell'ordine le dichiarazioni della Pessina, del Sig. Paolo Tepsich (arbitro benemerito della sezione AIA di Firenze), di Miriam Cordovana (all'epoca associata della sezione AIA di Firenze sino al 2009, poi non più tesserata), di Silvia Boneva (all'epoca OTS della sezione AIA di Firenze), nonché di Ciro Camerota, in relazione alle quali evidenziava che, nel mentre le dichiarazioni delle tre associate AIA apparivano prive di contraddizioni, confortate da descrizioni particolareggiate, intrinsecamente credibili e, nelle loro diverse sfumature, caratterizzate dalla comunanza delle condotte attribuite al Camerota, sia con riferimento alle finalità perseguite che all'uso del ruolo dirigenziale ricoperto, quelle rese dal Camerota mettevano in luce la persistenza del negare circostanze del tutto incontrovertibili e l'incapacità di motivare congruamente le contestazioni che gli erano state rivolte, in una alle contraddizioni in cui era incorso con riferimento alle sue stesse dichiarazioni.

Da tali acquisizioni scaturiva il deferimento di che trattasi, per il cui rigetto Ciro Camerota, in data 25 marzo 2015, ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria a difesa 24 marzo 2015, corredata da documenti, con la quale egli ha contestato la veridicità delle accuse della Pessina, della Boneva e della Cordovana, che ha ritenuto essere il frutto di affermazioni del tutto false e ha chiesto il proscioglimento ovvero l'assoluzione, da

pronunciarsi anche all'esito dell'espletamento di prove testimoniali, di cui ha formulato istanza di ammissione.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale, illustrato il deferimento e precisato che, come risultava dalla narrativa dell'atto, la posizione della Cordovana era stata stralciata per intervenuta prescrizione (fatto accaduto ed esaurito nel corso della stagione 2007/2008), ha concluso affinché fosse inflitta al Camerota la sanzione della inibizione di anni 5 (cinque) con la proposta di preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC.

È altresì comparso il Camerota, assistito dal proprio difensore di fiducia, il quale si è riportato alla memoria e ha da ultimo insistito per il proscioglimento.

Il Tribunale Federale Nazionale osserva quanto segue.

Risultano acquisite agli atti del deferimento le decisioni della Procura Arbitrale Nazionale del 28 febbraio 2011 e 3 ottobre 2012 (prot. 112, proc. 40, stag. 2010/11 la prima; prot. 21, proc. 38, stag. 2011/2012 la seconda), rese in seguito a procedimenti aperti nei confronti dell'attuale deferito su istanza della Boneva (decisione 28.02.2011) e della Pessina (decisione 3.10.2012).

Emerge dalla parte motiva di siffatte decisioni che le denuncianti non avevano fornito il minimo riscontro alle loro affermazioni, tanto da indurre la Procura Arbitrale a dubitare della versione dei fatti fornita dalle due associate.

Veniva più in particolare osservato che la Pessina, pur nel contesto delle circostanze descritte nella denuncia, aveva continuato a interloquire con il Camerota attraverso l'invio di messaggi telefonici aventi lo scopo di rabbonire il giudizio negativo espresso dal Camerota sulle sue capacità tecniche e che la stessa Pessina, successivamente, aveva chiesto e ottenuto di incontrare il Camerota presso la sezione CRA di Prato per chiedere spiegazioni in ordine alla sua dimissione dai ruoli avvenuta nella stagione 2009/2010, senza che in tale incontro, avvenuto alla presenza di altra autorevole persona, fosse stato fatto il minimo riferimento ai ricatti di carattere sessuale che la Pessina aveva riferito di aver subito; identico comportamento era stato riscontrato in capo alla Boneva, che, a distanza di pochi giorni dalle pressioni asseritamente ricevute dal Camerota, si era rivolta a quest'ultimo con un messaggio telefonico del tutto cordiale per avere notizie in merito alla attività di visionatura che il Camerota si accingeva a fare in quella stessa giornata.

La mancanza di riscontri probatori e la contraddittorietà dei comportamenti riscontrata in capo alle denuncianti avevano indotto la Procura Arbitrale Nazionale ad archiviare entrambi i procedimenti, non essendosi delineato, a giudizio di tale Organo, alcun comportamento del Camerota suscettibile di configurare la violazione del Regolamento associativo.

Tanto esposto, ritiene questo Tribunale di non potersi discostare da tali statuizioni; successivamente a esse nessun elemento nuovo appare essere stato acquisito, che fosse tale da comportare un diverso orientamento rispetto a quello della Procura Arbitrale.

L'attuale deferimento poggia di fatto unicamente sulle affermazioni della Pessina e della Boneva, rimaste però prive anche in questa circostanza di ogni riscontro; la sola persona escussa dalla Procura federale in sede di indagini, in quanto informata dei fatti, a nome Paolo Tepsich, ha riferito che era a conoscenza di alcuni problemi tra la Pessina e il Camerota, che comunque riteneva di natura tecnica e che nulla sapeva riferire in ordine a

presunte condotte moleste da parte del Camerota o di altri arbitri nei confronti delle loro colleghe donne.

Non è poi assumibile, limitatamente al caso in esame, che la molestia sessuale sia di difficile dimostrazione se non attraverso la parola di chi la subisce; si intuisce dalla lettura degli atti che le due denunciati e in particolare la Pessina non avevano secretato il comportamento del Camerota, ma che anzi ne avevano fatto notizia, per cui ben avrebbero potuto indicare all'inquirente altre persone in grado di essere sentite a sommarie informazioni, ma non lo hanno fatto, compromettendo così la credibilità delle loro affermazioni.

Per altro verso non sfugge a questo Tribunale che né la Pessina né la Boneva hanno portato il caso a cognizione dell'AGO, la cui autorizzazione in deroga al vincolo di giustizia, come risulta dagli atti, sarebbe stata concessa se da loro richiesta; all'opposto del Camerota, che, ottenuta l'autorizzazione, ha sporto querela.

Né appare condivisibile l'assunto della Procura federale che l'attuale deferito non abbia congruamente contestato le accuse rivoltegli e che egli, in sede di audizione, sia incappato in contraddizioni, peraltro su circostanze neutre e ininfluenti, come è stato affermato dalla stessa Procura; il Camerota, invero, attraverso tutti gli scritti difensivi e da ultimo quello inviato a questo Tribunale, non solo ha dato adeguata risposta a ogni singolo episodio d'accusa, ma ha anche depositato documenti a conforto e formulato mezzi di prova a supporto delle proprie ragioni, così esercitando in maniera piena ed esaustiva il suo diritto di difesa.

In conclusione, va respinto il deferimento e accolta l'istanza di proscioglimento formulata dal deferito.

P.Q.M.

Respinge il deferimento e proscioglie il Sig. Camerota Ciro dalla violazione ascritta.

(96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CONDOMITTI (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cittanova Interpiana Calcio) - (nota n. 5832/207 pf12-13 AM/ma del 9.2.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 9 febbraio 2015, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale federale nazionale sez. disciplinare:

1) Il Signor Vincenzo Condomitti, Presidente e Legale rappresentante, all'epoca dei fatti della Società ASD Cittanova Interpiana per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1), del CGS per aver permesso un'illecita ingerenza nella gestione della Società e per aver utilizzato somme di provenienza anch'esse illecite tanto da essere detta Società, dapprima sequestrata e poi confiscata, come acclarato nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Reggio Calabria, con ciò violando i principi cardine dell'Ordinamento sportivo di lealtà, correttezza e probità nonché arrecando danni all'onorabilità della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione della sanzione nei confronti del Signor Vincenzo Condomitti di 5 (cinque) anni di inibizione con proposta di preclusione da ogni rango e o categoria della Figc.

La decisione

Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Gli atti prodotti dalla Procura federale e relativi al deferimento in esame, attengono al sequestro e alla successiva confisca da parte del Tribunale di Reggio Calabria della Società ASD Cittanova Interpiana. Tali documenti costituiscono di per se chiare e univoche fonti di prova, aventi valore privilegiato. Dalla loro attenta disamina è possibile ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che la Società ASD Cittanova Interpiana fosse direttamente riconducibile a una cosca mafiosa di riferimento, alimentata con i proventi dei reati di quest'ultima. Dal foglio di censimento per la stagione sportiva 2011/2012 il Presidente dell'ASD Cittanova Interpiana risulta in effetti essere il deferito Vincenzo Condomitti, che va ritenuto pertanto responsabile delle gravissime irregolarità patrimoniali, gestionali e contabili.

Alla luce di quanto sopra rilevato, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio il grave comportamento antiregolamentare e antisportivo posto in essere dal Signor Vincenzo Condomitti, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS. La gravità dei fatti accertati e contestati, giustificano una sanzione di particolarmente severità.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto infligge a Vincenzo Condomitti la sanzione dell'inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione da ogni rango e o categoria della Figc.

**Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Prof. Claudio Franchini**

“”

Pubblicato in Roma il 30 marzo 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio